

Il medico cantonale

Direttive sull'uso delle mascherine di protezione **nel settore sanitario extraospedaliero**

(29 aprile 2022)

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

visti gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

considerate le Raccomandazioni Swissnoso in vigore;

accertata la situazione epidemiologica attuale, caratterizzata ancora da un'elevata circolazione di coronavirus che causa tuttora regolarmente ancora nuovi ricoveri;

ritenuto che per "mascherine di protezione" si intendono le mascherine chirurgiche tipo II e IIR certificate CE secondo la norma EN 14683 oppure i dispositivi di protezione individuale FFP2 e FFP3 certificati CE secondo la norma EN 149;

vista la necessità di mitigare ancora la propagazione del COVID-19 e altri virus respiratori per proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni,

emette le seguenti direttive

Campo di applicazione

Queste direttive disciplinano l'uso delle mascherine di protezione per fronteggiare l'infezione da SARS-CoV-2 nel contesto ambulatoriale. Esse si applicano pertanto agli studi medici, ai servizi di assistenza e cure a domicilio (SACD), alle farmacie e a tutto l'ambito sanitario e sociosanitario ambulatoriale.

Utenti e pazienti

- Utenti e pazienti senza sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie non portano nessuna mascherina; sono riservate le situazioni particolari indipendenti dalla problematica COVID-19.

I pazienti sono liberi di indossare comunque una mascherina in ogni momento, sia a tutela della propria salute che quella di terzi, e non può in nessun momento essere imposto loro di toglierla, fatte salve ragioni cliniche (p.es ispezione ORL) o di sicurezza (verifica di identità).

- Utenti e pazienti con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie portano una mascherina di protezione a coprire bocca e naso.
Compatibilmente con l'organizzazione della struttura, tali pazienti assicurano nel limite del possibile anche la distanza da altri pazienti.

Personale sanitario

- Il personale sanitario con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie si astiene da erogare cure e prestazioni e applica quanto previsto dalle raccomandazioni di Swissnoso o altre raccomandazioni di settore, relative alla gestione del personale curante sintomatico.
- In tutti i contatti stretti di cura con pazienti, indipendentemente che questi siano sintomatici o meno o che appartengano o meno a un gruppo a rischio, il personale sanitario indossa la mascherina di protezione.
- Il personale, in generale, se non è a contatto diretto con pazienti e se può garantire la distanza minima di 2 metri dai pazienti, rispettivamente una barriera fisica, non è tenuto ad indossare una mascherina.
- Durante le cure ai casi confermati COVID-19, il personale sanitario applica le misure secondo evidenza scientifica e le raccomandazioni in vigore di Swissnoso.
- Il personale è libero di indossare comunque una mascherina in ogni momento, sia a tutela propria che di terzi e non gli può in nessun momento essere imposto di toglierla, fatto salvo in caso di verifica dell'identità.

Norme di applicazione

Le presenti direttive annullano e sostituiscono quelle del 31 marzo 2022, entrano in vigore il 1° maggio 2022 e restano in vigore fino a revoca.

Il Medico cantonale
G. Merlani



Copia a: Farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)